



COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: RETTIFICA IN AUTOTUTELA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 29.12.2020 AVENTE AD OGGETTO ISTITUZIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019. APPROVAZIONE RELATIVI REGOLAMENTI

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **19:30**, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione.

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
RAMPIN ANNALISA	Presente in videoconferenza	RACCANELLO LUCA	Presente in videoconferenza
MICHELON DAVIDE	Presente in videoconferenza	BORTOLAZZO FRANCO	Presente in videoconferenza
BERTONI GIOVANNI	Presente in videoconferenza	CUNIAL NICO	Presente in videoconferenza
FABBIAN LORENZO	Presente in videoconferenza	CECCON UMBERTO	Presente in videoconferenza
BASSO LISA	Presente in videoconferenza	BRUNELLO ROSA	Presente in videoconferenza
BERGAMIN GLORIA	Assente	TORRESAN ALICE	Presente in videoconferenza
FELLEGGARA MARCO	Presente in videoconferenza		

Risultano presenti n. **12** e assenti n. **1**.

Assessori esterni:

NOMINATIVO	P/A
BOTTER GIOVANNA	Presente in videoconferenza
MOROSIN GINO	Presente in videoconferenza

Assiste all'adunanza il **Segretario Comunale, Alvino Giovanni**, in qualità di segretario verbalizzante.

Il **SINDACO, RAMPIN ANNALISA**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

Il Sindaco espone l'argomento in trattazione e apre la discussione,

Delibera numero: "Rettifica in autotutela del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 19/12/2020".

Do la parola a Fernando perché è una delibera che abbiamo... No, di Petrecca.

PETRECCA ANDREA – Architetto

No, no, io volevo solo salutarvi perché non ho più punti.

RAMPIN ANNALISA - Sindaco

Scusa Andrea, scusa, Andrea, non ti avevo salutato. Grazie, salutiamo.

PETRECCA ANDREA – Architetto

Salve a tutti. Buonasera a tutti.

RAMPIN ANNALISA - Sindaco

Do la parola a Fernando.

PONGAN FERNANDO – Ragioniere

Sì. Praticamente il collega del Servizio Tributi ha fatto questa proposta di delibera in quanto vi era una rettifica da effettuare. In sostanza viene individuata nel 30% l'omesso parziale (inc.) versamento dell'imposta. Il 30% è una sanzione prevista dalla norma nazionale. Questa è la rettifica.

RAMPIN ANNALISA - Sindaco

Okay, grazie. Ci sono interventi su questo?

Passiamo, allora, alla votazione.

Chi è a favore?

La Maggioranza.

BERTONI GIOVANNI – Consigliere

Bertoni, favorevole.

RAMPIN ANNALISA - Sindaco

Bertoni, favorevole. Torresan, Fellegara, favorevoli; Cunial favorevole; Berto? Favorevole. Favorevoli tutti.

Passiamo ora al punto 7: "Presa d'atto dei verbali nn. 1-2-3-4 dell'unità di controllo di cui all'art. 7".

CECCON UMBERTO – Consigliere

Prima c'è "Scioglimento consensuale...".

RAMPIN ANNALISA - Sindaco

"Scioglimento consensuale"..., è stata ritirata quella delibera.

Scusate, pensavo vi fosse stato comunicato. Allora, il segretario comunale doveva andare in pensione il 15 maggio, invece gli è stato prorogato e resta a lavoro fino al 30 maggio. Contestualmente il vice segretario di Valdobbadiene, il dottor De Rosso, ha dato la disponibilità di coprire i mesi estivi perché abbiamo il problema che avendo spostato le elezioni amministrative in autunno, ci auguriamo, i segretari comunali e i cambi dei vari segretari comunali nei Comuni sarà in autunno. Pertanto manteniamo la convenzione con il vice segretario in modo da arrivare al momento in cui i segretari cambiano nei Comuni, in genere con le elezioni amministrative ci sono gli spostamenti dei segretari.

CECCON UMBERTO – Consigliere

Scusa, però il segretario a questo punto dal 15 di maggio non c'è più.

RAMPIN ANNALISA - Sindaco

No, dal primo di giugno.

CECCON UMBERTO – Consigliere

Allora non si deve fare nessuna delibera?

RAMPIN ANNALISA - Sindaco

No, per il momento no. Non sciogliamo la convenzione perché la teniamo valida utilizzando la figura del vice segretario di Valdobbadiene in attesa di capire i movimenti dei segretari comunali con le elezioni. Quindi ritiriamo questo punto all'ordine del giorno.

Passiamo al numero 8.

Esaurita la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2020 con la quale è stato istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati ed approvato il relativo regolamento;

Premesso che l'art. 32 del predetto regolamento, avente per titolo "Maggiorazioni ed indennità", al comma 1 prescrive fra l'altro che l'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Premesso altresì che l'art. 10 del regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati, avente per titolo "Maggiorazioni ed indennità", al comma 1 prescrive parimenti che l'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la disciplina inerente il canone unico è contenuta nei commi da 816 a 836 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e la relativa disciplina sanzionatoria è compiutamente contenuta nella stessa al comma 821 lettere g-h, disponendo per l'omesso versamento del canone alla scadenza l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo non inferiore all'ammontare del canone o indennità né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada;

Considerato che pertanto non risulta applicabile in "*subiecta materia*" la sanzione di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, poiché la norma in questione prevede espressamente che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, **salvo diversa disposizione di legge**. Quest'ultima previsione è realizzata, nel caso di specie, **poiché le sanzioni applicabili sono specificamente individuate dalla lett. h) del citato comma 821, che prevede anche l'applicazione di quelle stabilite dal Codice della strada**.

Dato atto che la Fondazione ANCI – IFEL – ha recentemente proposto un testo regolamentare per la disciplina del canone prevedendo, fra l'altro e sostanzialmente, l'applicazione di una sanzione, sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, pari al 30% del canone dovuto e non versato entro la scadenza, derogando alla previsione di cui al menzionato comma 821 lettere g-h ed aderendo legittimamente al principio generale sancito dall'art. 50, della Legge n. 449 del 1997, che autorizza il Comune a determinare una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini della rimozione del sopra evidenziato vizio di legittimità e nell'esercizio del potere di autotutela ai sensi dell'art.21-nonies della Legge n. 241/1990, di rettificare la propria deliberazione n. 66 del 29.12.2020, con riferimento esattamente all'art.32 comma 1 del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e all'art. 10 comma 1 del regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati, sostituendoli nel modo seguente:

"Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone o indennità omesso, parzialmente o tardivamente versato";

Rilevato che tale rettifica ha natura doverosa e non presuppone alcuna valutazione di discrezionalità da parte dell'organo consiliare;

Visto l'art.42 del TUEL rubricato "attribuzione dei Consigli";

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri preventivi favorevoli di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell'artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- Presenti: nr. 12
- Favorevoli: nr. 12

DELIBERA

1. di rettificare, conformando le norme secondarie di regolamento di seguito indicate al disposto legislativo primario alla luce degli elementi normativi ed argomentativi esposti in premessa, la propria deliberazione n. 66 del 29.12.2020, con riferimento esattamente all'art.32 comma 1 del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e all'art. 10 comma 1 del regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati, sostituendoli nel modo seguente:

“Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone o indennità omesso, parzialmente o tardivamente versato”;

2. di considerare il carattere di doverosità della presente rettifica in presenza di norma regolamentare “*contra legem*” e che la medesima non comporta alcuna valutazione discrezionale;

3. di stabilire che tale modifica normativa entri in vigore dalla data di esecutività della delibera che la approva.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
(RAMPIN ANNALISA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
(Alvino Giovanni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
